



COMUNE DI TREVISO BRESCIANO

Provincia di Brescia

Deliberazione n° 20

Adunanza del 19/04/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: BANDO CONTRIBUTI SVILUPPO AREE INTERNE TRIENNIO 2020-2022
DPCM 24 SETTEMBRE 2020 GU N. 302 DEL 2020.**

L'anno duemilaventuno, addì diciannove del mese di Aprile alle ore 13:00, sede municipale, previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti dalla Legge e dallo Statuto, sono stati convocati a seduta per oggi gli assessori.

All'appello risultano:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Firma Presenze</u>
PICCINELLI MAURO	Sindaco	SI
MOTELLI GIANPAOLO	Assessore	SI
BORIVA ALMA	Assessore	SI

PRESENTI: 3

ASSENTI: 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. **Romanello dott.ssa Laura** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. **Mauro Piccinelli** in qualità di **SINDACO** ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: BANDO CONTRIBUTI SVILUPPO AREE INTERNE TRIENNIO 2020-2022
DPCM 24 SETTEMBRE 2020 GU N. 302 DEL 2020.**

LA GIUNTA COMUNALE

BANDO contributi sviluppo aree interne triennio 2020-2022 [DPCM 24 settembre 2020](#)
GU n. 302 del 2020

Visto il [DPCM 24 settembre 2020](#), Pubblicato, nella GU n. 302 del 2020, recante "Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022".

I contributi sono assegnati ai comuni tenendo conto della quota stabilita in relazione alla dimensione demografica degli enti ed in base a criteri di perifericità.

I comuni possono utilizzare il contributo per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemia da COVID-19, che:

- svolgano attività economiche attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali;
- sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
- non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.

[DPCM 24 settembre 2020 \(G.U. 4 dicembre 2020, n. 302\)](#)

Atteso che, a' sensi dell'articolo 1, comma 1) lettera b) per attività economiche si intendono le attività economiche svolte in ambito commerciale e artigianale;

Nota riferita ad interventi dei Comuni a sostegno delle imprese

Ritenuto necessario, anche alla luce delle risposte dell'Agenzia per la coesione e della risposta all'istanza di interpello n°46 del 19/01/2021 dell'Agenzia delle entrate, rendere noti i seguenti chiarimenti all'avviso in questione:

- o Con riferimento alla categoria di attività "Affittacamere-CAV-B&B - Codice ATECO prevalente 55.20.51; Campeggi - Codice ATECO prevalente 55.30.00; Alberghi Codice ATECO prevalente 55.10.00" si precisa che le stesse attività NON sono ammissibili, in quanto l'Agenzia per la coesione ha precisato che per le attività in ambito commerciale ammissibili alla misura si deve fare riferimento alla definizione di "materia commercio" contenuta nell'art.39 del D.Lgs. 31/03/1998 n°112. Le domande ad oggi pervenute verranno comunque valutate nell'ambito di una nuova misura attualmente allo studio dell'amministrazione comunale.
- o L'eventuale contributo erogato non è assoggettato alla ritenuta del 4% di cui all'art.28, comma 2, del D.P.R n°600/1973 in quanto l'agenzia delle entrate ha chiarito che *"i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da 'Covid-19' e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle Imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle Imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"*

Viste le azioni e finalità finanziate di cui al testo dell' articolo 4 sottoriportato:

Articolo 4

Azioni finanziate attraverso il fondo

Testo in vigore dal 19 dicembre 2020

1. I comuni possono utilizzare il contributo di cui all'art. 2 per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemia da COVID-19, come individuate dalla raccomandazione 2003 361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che:

- a) svolgano attività economiche attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali;
- b) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
- c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.

2. Le azioni di sostegno economico di cui al comma 1 possono ricomprendere:

- a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;
- b) iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza, attraverso l'attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.

3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Visto il testo dell'articolo 5 per quel che concerne le modalità di erogazione del contributo e precisato che, a mente del comma 2

Articolo 5

Erogazione del contributo

Testo in vigore dal 19 dicembre 2020

2. Per le annualità successive alla prima, l'erogazione è subordinata al completo utilizzo delle risorse erogate in riferimento alle precedenti annualità, come verificato all'esito del monitoraggio di cui al successivo art. 6.

Viste le azioni di monitoraggio di cui all'art. 6

Articolo 6

Monitoraggio

Testo in vigore dal 19 dicembre 2020

1. Il monitoraggio dei contributi è obbligatorio ed è effettuato attraverso il sistema della Banca dati unitaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 1, comma 245 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Il sostegno erogato ad ogni attività economica è identificato dal Codice unico di progetto.

3. L'Agenzia per la coesione territoriale effettua controlli a campione sull'utilizzo dei contributi di cui al presente decreto.

Ai Comuni sono arrivate risorse importanti da parte dello Stato per effettuare interventi a sostegno delle economie locali e, in particolare, delle imprese che hanno subito danni dal lockdown e, comunque, da una situazione di emergenza sanitaria che ha generato serie problematiche alle gestioni aziendali.

Atteso che per i Comuni sussiste l'obbligo di utilizzare tali risorse in tal senso, preferibilmente entro il termine del 31 dicembre 2020.

Tali risorse si affiancano ad interventi già effettuati dallo Stato e direttamente accessibili da parte delle imprese; dalla Regione Lombardia, mediante la partecipazione ad appositi bandi, e dagli stessi Comuni, in riduzione di tasse comunali.

Visti gli articoli 20 e 24 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell'Amministrazione digitale e le regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, v. [D.P.C.M. 13.11.2014](#) (G.U. n. 8 del 12.01.2015).

Ritenuta la competenza della giunta a' sensi dell'art. 48 del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 (vedi *Consiglio di Stato, sez, IV, n. 3067 del 2001, TAR Lombardia Brescia 10 marzo 2005 n. 150 e Consiglio di Stato sez. VI 27/7/2010 n. 4890* in ordine alla competenza della Giunta municipale in via generale e residuale ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. b) d.lgs. n. 267 del 2000, mentre ai dirigenti spettano, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del [D.Lgs. n. 267 del 2000](#) e dell'art. 4 comma 2 del D. lgs. n. 165/2001, le funzioni inerenti la gestione tecnica, finanziaria, amministrativa).

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Con voti favorevoli unanimi espressi dai presenti aventi diritto nelle forme di legge.

- DELIBERA

- 1) Di approvare il : BANDO contributi sviluppo aree interne triennio 2020-2022 [DPCM 24 settembre 2020](#) GU n. 302 del 2020 nel testo di cui in allegato formante tuttuno con il presente deliberato.

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con ulteriore e separata votazione espressa nelle forme di legge da parte dei presenti aventi diritto

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile a' sensi dell'art. 134 comma 4 del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000 con separata ed unanime votazione resa dai presenti aventi diritto nelle forme di legge, con il dare atto che l'immediata eseguibilità procede da scelte ampiamente discrezionali riservate all'Autorità Comunale circa l'apprezzamento dell'urgenza di provvedere non suscettibili di sindacato di legittimità da parte del Giudice Amministrativo (in tal senso: Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce, Sezione 2 Sentenza 23 gennaio 2013, n. 99; Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino, Sezione 2 Sentenza 14 marzo 2014, n. 460) e non presuppone la pubblicazione e che, parimenti non ha effetto sulla decorrenza dei termini per la proposizione di azioni giurisdizionali (TAR Puglia – Lecce, sez. II, 29 novembre 2011, n. 2065).

AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, con decorrenza del termine per l'impugnazione dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento per estratto, a' sensi dell'art. 1 legge n. 205 del 2 luglio 2008 (vedi consiglio di Stato, sez. VI, 12 maggio 2009 n. 2948): - giurisdizionale al T.A.R. di Brescia ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 nel testo come modificato dalla legge n. 205/2000, che ha introdotto significative innovazioni, e ss. mm entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; con il precisare che il ricorso deve essere notificato all'organo che ha emesso l'atto impugnato e ai controinteressati (non ai co-interessati) ai quali l'atto di riferisce o almeno a uno di essi. Il predetto termine di 60 giorni è aumentato di 30 giorni se le parti o alcuna di esse risiedono in un altro stato d'Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di Europa. - straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Di dare atto che:

- "la pubblicazione costituisce una forma tipica di conoscenza non piena, rilevante per la decorrenza dei termini di impugnazione degli atti da parte dei soggetti non direttamente contemplati dallo stesso" (cfr. Cons. Stato, VI, 7 maggio 2014, n. 2825)
- l'art. 41, comma 2, Cod. proc. amm. prevede la proposizione dell'azione di annullamento nel termine previsto dalla legge decorrente "dalla notificazione o dalla comunicazione ovvero, per gli atti di cui non è richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge";
- il termine decadenziale per ricorrere contro gli atti amministrativi soggetti a pubblicazione necessaria decorre per i soggetti non espressamente nominati (o immediatamente rintracciabili) dalla pubblicazione medesima, non essendo indispensabile la notificazione individuale o la piena conoscenza (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 gennaio 2019, n. 190; V, 6 luglio 2018, n. 4147; III, 22 novembre 2018, n. 6606; VI, 7 maggio 2014, n. 2825; IV, 13 luglio 2011, n. 4239).

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale	
N. 20 del 19/04/2021	

Oggetto : BANDO CONTRIBUTI SVILUPPO AREE INTERNE TRIENNIO 2020-2022
DPCM 24 SETTEMBRE 2020 GU N. 302 DEL 2020.

PARERI OBBLIGATORI

.....

ART. 49 – COMMA 1 - D.LGS. 267/2000

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
 2. Nel caso in cui l'Ente non abbia i Responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente in relazione alle sue competenze.
 3. I soggetti di cui al comma 1, rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
-

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

E' REGOLARE.

Treviso Bresciano, li 19/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Alma Boriva

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

E' REGOLARE..

Treviso Bresciano, li 19/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Alma Boriva

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco
F.to Mauro Piccinelli

Il Segretario Comunale
F.to Romanello dott.ssa Laura

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La su estesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, comma 1', D.Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi

Treviso Bresciano,

Il Segretario Comunale
F.to Romanello dott.ssa Laura

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs 267/00:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 D.Lgs 267/0

Treviso Bresciano,

Il Segretario Comunale
Romanello dott.ssa Laura

Copia conforme all'originale,
in carta libera per uso
amministrativo

Treviso Bresciano,
26/04/2021

L'Incaricato
Ivano Badini